

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1954

(14^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione "San Marco" » (143) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 203
Bosco, Sottosegretario di Stato per la difesa	203
VACCARO, relatore	203

« Modifiche alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" » (144) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	204
VACCARO, relatore	204

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (145) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	196, 197
DE GIOVINE, relatore	196
PALERMO	197

« Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino » (266) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 193, 201, 202
Bosco, Sottosegretario di Stato per la difesa	201, 202
CADORNA	199, 202
CALDERA	200
CORNAGGIA MEDICI	202
DE GIOVINE, relatore	198, 200, 202
MESSE	199
PALERMO	200
PRESTISIMONE	200
TADDEI	200

« Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (307) (D'iniziativa del deputato Colitto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	194
DE GIOVINE, relatore	194
VACCARO	194

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace » (307) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore.* Ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, con meno di 15 anni di servizio utile per la pensione ovvero più di 15 anni di servizio utile, ma meno di 12 anni di servizio effettivo, venivano, di autorità o a domanda, dispensati dal servizio con la concessione di una indennità *una tantum*, e di un assegno mensile per la durata di anni due.

Lo stesso provvedimento di dispensa veniva preso per i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con i decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Tali disposizioni, rese necessarie a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace, costrinsero così all'allontanamento dal servizio ufficiali e sottufficiali, che in tempi normali avrebbero regolarmente continuato la loro carriera sino al raggiungimento dei limiti

di età prescritti, usufruendo naturalmente dei miglioramenti legati anche ai gradi che mano a mano avrebbero potuto raggiungere.

Per ovviare in parte a tale grave sperequazione, venutasi a creare nel seno delle stesse categorie, con il disegno di legge in esame si è voluto considerare utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile (ai sensi degli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, e degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220) anche il periodo dei due anni successivi alla dispensa e per i quali veniva corrisposto lo speciale assegno mensile.

In conseguenza di tale aggiunta di periodo utile, gli ufficiali, che raggiungono i limiti di servizio pensionabile, passano in posizione ausiliaria ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, al trattamento economico di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, oltre ad un assegno integrativo, mentre ai sottufficiali viene riconosciuto il diritto alla pensione, come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo, oltre ad un assegno integrativo.

Il disegno di legge prevede, inoltre, disposizioni sul calcolo dello stipendio e della paga ai fini della determinazione dell'assegno mensile integrativo e della determinazione dell'indennità militare e di quella carovita, e prevede, infine, il recupero, sul trattamento di pensione, dell'importo della indennità, *una tantum*, percepita dagli interessati all'atto della dispensa dal servizio.

VACCARO. Dichiaro di dare voto favorevole al disegno di legge, che trovo giusto e fondato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli

articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.

Analogamente, per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo, ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita. A tal fine si applicano i limiti di età vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di età vigenti

alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(È approvato).

Art. 3.

I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:

a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 58° anno di età, per i sergenti maggiori e secondi capi, ai quattro quinti del trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennità militare e indennità di carovita.

(È approvato).

Art. 4.

Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere *b*) degli articoli 2 e 3 lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennità militare e l'indennità di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita.

Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennità militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno mensile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404.

(È approvato).

Art. 5.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul trattamento di pensione di cui alle lettere *a*) dei precedenti articoli 2 e 3 va recuperata l'indennità una volta tanto in luogo di pensione percepita dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 6.

Al maggior onere di complessive lire 362 milioni annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 154 (lire 55 milioni) e n. 245 (lire 307 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale** » (145) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che anche per questo disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *relatore*. Allo scopo di mettere tutta l'industria navale in grado di seguire i progressi della tecnica attraverso le necessarie sperimentazioni, con decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, veniva istituito l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ». Al mantenimento ed all'esercizio della vasca, costruita in Roma, in località a circa 600 metri dalla Basilica di S. Paolo, si provvedeva con contributi annui da parte degli allora Ministeri della marina e delle comunicazioni, contributi elevati con la legge 18 maggio 1942, n. 653, a lire 550.000 annue. Infine con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, la denominazione dell'Ente veniva trasformata in quella di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » e, mentre il contributo ordinario di carattere continuativo era elevato da lire 500.000 a lire 1.500.000, se ne stabiliva uno straordinario in lire 5.500.000 per la durata di tre esercizi dal 1946-47 al 1948-49.

Ma la misura di tale contribuzione, limitata nel tempo, nella evidente speranza di potervi sopperire con altri proventi, si è subito appalesata insufficiente di fronte non solo al sempre maggior costo di esercizio della Vasca, ma anche alle maggiori spese cui essa dà luogo per le sempre più accresciute necessità tecniche.

Infatti, tutti i problemi di architettura navale, e specialmente quello relativo al calcolo della resistenza opposta da una nave al moto, non possono essere risolti coi soli calcoli matematici, ma col metodo sperimentale: con lo studio della resistenza delle carene, quello delle eliche, delle oscillazioni, del governo, ecc. Nelle vasche vengono immessi i modelli in paraffina o in legno e su di essi studiate tutte le velocità e le relative reazioni. È evidente come, specialmente in tempi di rapido progresso quale quello attuale, la nostra Marina militare, che ha tra l'altro un'altissima tradizione di capacità costruttiva, non possa prescindere da tali esperienze e come queste debbano diventare sempre più efficienti ed efficaci.

Inoltre, a seguito dell'avvenuta distruzione per eventi bellici della Vasca costruita a La Spezia e che era esclusivamente riservata alla Marina militare, questa non ha ormai altre possibilità di sperimentazione che nella Vasca di Roma, la quale serve così alla specializzazione

dei nostri ufficiali del Genio militare, oltre che alle necessità della Marina mercantile. Nel campo pratico poi, proprio a seguito dell'opera dell'Istituto, i nostri tecnici hanno potuto conseguire in questi ultimi anni tali progressi nella tecnica costruttiva da portare ingenti economie nel consumo del combustibile ed insieme tener testa alla concorrenza estera.

Se si tiene presente, poi, che negli anni precedenti alla guerra, pur potendo lo Stato disporre della Vasca navale di La Spezia, si sentì il bisogno di sovvenzionare l'Istituto con un contributo annuo di lire 250.000, si vedrà come anche il contributo straordinario concesso nei precedenti esercizi dal 1946-47 al 1948-49 sia stato del tutto inadeguato al minor valore della moneta ed alle sempre maggiori esigenze dell'Istituto stesso.

Di qui nasce la necessità di adeguare e rendere permanente il contributo a carico del Ministero della difesa almeno in misura pari a quello concesso in via straordinaria col decreto legislativo 24 maggio 1946.

E poichè non sembra opportuno per ora gravare il bilancio con una spesa continuativa di una certa entità e si prospetta la possibilità di incrementare in prosieguo con altre fonti le entrate dell'Istituto, si ritiene di poter senz'altro approvare il presente disegno di legge, che autorizza la concessione per l'esercizio finanziario 1953-54 di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale.

PALERMO. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge; però vi è da rilevare che l'Istituto, di cui trattasi, non è dotato, secondo le informazioni pervenuteci, di una particolare sezione che consenta e favorisca la conoscenza, lo studio e la conseguente applicazione degli strumenti nautici moderni; per cui ritengo che lo stanziamento di 5.500.000 lire sia molto esiguo. Proporrei, perciò, di aumentarlo congruamente, in modo da risolvere quei problemi di cui si interessa l'attuale disegno di legge e consentire lo studio e l'applicazione degli strumenti nautici moderni. Perciò, vorrei chiedere alla Commissione se è possibile per lo meno raddoppiare la somma, che si vorrebbe concedere tenendo presente che

gli eventuali altri 5 milioni da votarsi dovrebbero essere destinati per l'altro genere di studi, cui ho accennato.

PRESIDENTE. Riconosco che il contributo è davvero irrilevante, rispetto al costo della vasca sperimentale, il cui peso compete alla Marina mercantile, la quale pensa a dotarla dei mezzi necessari per poterla sfruttare ai fini scientifici e pratici. Quindi, a mio parere, quando avremo aumentato anche di altri cinque milioni lo stanziamento, resteremo al punto di prima, perchè l'aumento sarà sempre inadeguato.

PALERMO. Noi potremmo esprimere il voto che il Ministero tenga presente l'opportunità di dotare l'Istituto anche di una sezione che consenta e favorisca la conoscenza, lo studio e la conseguente applicazione degli strumenti nautici moderni. Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo su questa mia proposta.

PRESIDENTE. Concordo con il voto espresso dal senatore Palermo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verrà fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino** » (266) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta di nomina a sottotenente 1° febbraio 1945.

L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.

DE GIOVINE, *relatore*. Il presente disegno di legge tende ad eliminare una delle tante sperequazioni e difformità venutesi a creare fra le nostre Forze armate a causa della guerra, e, cioè, tende a concedere la stessa anzianità assoluta a tutti gli ufficiali che iniziarono nel dicembre 1942 l'86° corso dell'Accademia militare di Modena ed il 125° dell'Accademia militare di Torino.

Infatti, per i noti avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943, i corsi delle due Accademie furono interrotti alla fine del primo anno, ed essendo stati ricostituiti nel 1944 in Lecce, vi furono accolti, in tre successivi scaglioni, gli allievi dei disciolti corsi, man mano che venivano recuperati. Così gli allievi residenti nel Sud Italia al di qua del fronte di Cassino poterono terminare il corso nel febbraio 1945; quelli residenti nel centro Italia ed al sud della linea Gotica, nel novembre 1945; ed, infine, quelli residenti a nord della linea Gotica poterono far ritorno all'Accademia solo dopo la totale liberazione del territorio nazionale, nel 1946. E poichè l'anzianità assoluta concessa agli allievi promossi ufficiali fu quella corrispondente alla data in cui erano terminati gli studi, si ebbe per conseguenza che, pur avendo iniziato lo stesso corso, per causa di forza maggiore e del tutto indipendente dalla loro volontà, gli allievi si trovarono ad avere una diversa anzianità ed anzi, con notevole danno per la loro carriera, vennero ad essere maggiormente danneggiati coloro che si erano trovati in più evidente stato di disagio.

Non sembrando ciò equo, nel luglio 1950 il Ministro della difesa predispose un disegno di legge con il quale si proponeva di attribuire a tutti gli ufficiali, di che trattasi, la stessa maggiore anzianità assoluta al 1° febbraio 1945, e cioè alla data di chiusura del corso per il primo scaglione degli allievi recuperati. Inoltre l'anzianità relativa (o graduatoria) veniva stabilita in base al punto di merito da ciascuno riportato.

Senonchè questa Commissione nella seduta del 26 ottobre 1950 rigettava tale proposta di legge, non perchè non avesse ritenuta giusta l'attribuzione di una stessa anzianità assoluta, ma perchè sembrò non potersi accettare il criterio di un'unica graduatoria complessiva ai fini dell'anzianità relativa, dato che si trattava di giudizi espressi da tre commissioni diverse (una per ogni scaglione) e probabilmente guidate da criteri difformi.

Il Ministro della difesa ha, però, ritenuto opportuno insistere nel suo punto di vista tanto più che si erano creati già dei precedenti col decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 811 e col decreto legislativo 21 gennaio 1947, n. 36, in forza dei quali agli

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (25 marzo 1954)

allievi dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, residenti al centro e al nord Italia, veniva attribuita la stessa anzianità assoluta dei più fortunati colleghi, che avevano avuto la possibilità di riprendere subito i corsi nelle rispettive Accademie, mentre la graduatoria veniva determinata in base al punto di merito da ciascuno riportato.

Il disegno di legge, portato all'esame della Commissione di difesa della Camera dei deputati in data 10 dicembre 1953, per la sola anzianità assoluta, veniva approvato, e, a seguito di proposta di emendamento, riportato al disegno originario del 1950, determinando, cioè, anche i criteri per la graduatoria individuale.

Va aggiunto che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario; esso in definitiva viene a riparare una evidente ingiustizia: quella di veder attribuita ad ufficiali che iniziarono l'Accademia nel 1944 un'anzianità superiore a quelli che l'iniziarono nel 1942, e, fra questi ultimi, ancora delle differenze, e tutto ciò solo per causa di forza maggiore.

Per quanto riguarda l'emendamento accolto dalla Commissione della Camera dei deputati, e cioè quello riguardante l'anzianità relativa, va tenuto presente che, riuniti idealmente i vari tronconi di Lecce in un unico corso, continuatore di quelli interrotti a Modena ed a Torino con l'8 settembre 1943, scaturisce come logica conseguenza il concetto di ritenere unico il criterio di valutazione anche se le commissioni esaminatrici furono diverse. Nè si può e deve ammettere che, sia pure con esaminatori diversi, non dovessero esser stati applicati gli stessi criteri di giudizio imparziali ed obiettivi dettati dalla costante indiscussa tradizione di serietà e correttezza delle nostre Forze armate.

CADORNA. Su questa legge si è già discusso anche nella passata legislatura. Accade di frequente che, mentre si cerca di annullare una sperequazione venutasi a creare a causa della guerra, se ne determina un'altra. Il fatto guerra è un fatto che non può essere annullato: non si può impedire che uno sia stato promosso, mentre un altro è morto ed un terzo è fatto prigioniero.

A mio parere, il principio che non si possano sanare le ingiustizie create dalla guerra è un principio fondamentale che non bisogna abbandonare per nessuna ragione.

Secondo me, indipendentemente dal valore di questi ufficiali che hanno seguito l'86° e il 125° corso, è necessario che la Commissione definisca se si debbano sanare in ogni circostanza le ingiustizie provocate dalla guerra. Tra gli ufficiali che noi avvantaggiamo figurano — mi hanno mandato un elenco — tre internati in Germania, una dozzina di partigiani e 180 allievi che dopo essere stati sbandati, sono ritornati a scaglioni successivi, tra cui ultimo quello arrivato nel 1946. Inoltre vi è una categoria di borghesi provenienti dal Sud che nel 1944 si sono presentati a Lecce dove hanno seguito il corso di allievi ufficiali, terminato nel 1945.

Io prospetto una questione giuridica: con quale diritto, coloro che avevano perfezionato il titolo di ufficiale nel 1945 si vedono scavalcati da altri che, per eventi di guerra, questo titolo a quell'epoca non avevano conseguito? Senza alcuna intenzione di oppormi ad un risarcimento per le categorie danneggiate, sottopongo alla vostra attenzione tale questione.

Il problema così come ha creduto di risolverlo la Commissione della Camera è ben risolto? In sostanza la Commissione non ha neanche esaminato a fondo il problema; si è semplicemente riferita ai precedenti creati dall'Aeronautica e dalla Guardia di finanza.

MESSE. Debbo fare una premessa, e cioè che non sono d'accordo con il collega Cadorna quando dice che, siccome la guerra ha rivoluzionato un po' tutto ed ha creato troppe situazioni gravi, è impossibile eliminare tutte le ingiustizie che ne sono derivate. Io dico, invece, che tutte le volte che ne abbiamo l'occasione dobbiamo fare in modo di riparare il più possibile a tali ingiustizie.

Ed a questo proposito prego l'onorevole Sottosegretario Bosco di voler prendere in considerazione tutti i numerosi disegni di legge di carattere militare che stanno affluendo al Parlamento in questo periodo, e che tendono a sanare ingiustizie e disparità di trattamento conseguenti al cessato stato di guerra, e ciò perchè tutto sia visto con visione organica.

Riferendomi poi a questo particolare disegno di legge, vorrei sapere quali ripercussioni, quali danni può portare ad individui che magari hanno benemerienze di guerra. Se però questo disegno di legge non danneggia altre persone, io sono favorevole alla sua approvazione.

PALERMO. Da parte nostra siamo d'accordo sul contenuto del disegno di legge; ma non consento con l'amico Cadorna quando sostiene che la guerra, purtroppo, crea delle situazioni che qualche volta possono sembrare ingiuste, perchè di fronte ad uno che muore o ad un altro che resta mutilato qualsiasi ingiustizia è niente. Penso, d'altra parte, che il compito del Governo sia quello di cercare in tutti i modi di sanare le ingiustizie eventualmente insorgenti, e sono d'accordo con il collega Messe quando invita il Governo a prendere in esame tutti i provvedimenti necessari a tale scopo.

A questo proposito vorrei ricordare che noi fin dalla passata legislatura abbiamo denunciato l'inconveniente che i provvedimenti vengono presentati « a fette » e « a spizzico », per modo che non si è mai avuta una visione chiara del problema onde mettere fine a tutte le ingiustizie create dalla guerra.

In definitiva noi siamo favorevoli al presente disegno di legge, pur riconoscendo che le osservazioni dell'onorevole Cadorna sono quanto mai interessanti. Indubbiamente gli allievi che hanno frequentato il corso di Lecce meritano la nostra massima considerazione: il fatto che questi giovani, nel momento di sbandamento in cui il Paese versava, si siano presentati all'Accademia per frequentare i corsi deve riscuotere la nostra ammirazione e solidarietà. Di fronte al fatto che i corsi di Torino e di Modena vennero sciolti d'ordine del Governo, e di fronte, inoltre, al fatto che parte di questi giovani ha partecipato nella qualità di partigiani alla guerra di Liberazione, è necessario rendere loro un atto di giustizia. Però occorre avvisare a che questo atto di giustizia non si estenda a coloro che hanno aderito alla repubblica di Salò, altrimenti verremmo a creare una ingiustizia, dato che chi ha partecipato al corso nel 1944 si ver-

rebbe a trovare fianco a fianco con chi ha combattuto contro di lui.

Quindi, a nome dei miei colleghi, dichiaro di essere favorevole al presente disegno di legge, a condizione che vengano esclusi coloro che hanno aderito alla Repubblica di Salò.

DE GIOVINE, *relatore*. Prima di essere ammessi ai corsi di Lecce, i giovani accademisti furono tutti discriminati.

PRESTISIMONE. Vorrei ricordare che dopo la guerra 1915-18 si verificò una situazione analoga, e il Consiglio di Stato, al quale avevano fatto ricorso gli interessati, decise nel senso che chi avesse iniziato il corso non poteva essere superato da altri che avessero iniziato i corsi in un periodo posteriore.

TADDEI. Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Messe, che cioè se questo disegno di legge non porta danno ad altri, non vi sia ragione per non approvarlo; però, vengo informato di una circostanza precisa che, se vera, potrebbe far concludere che vi sono ufficiali che dall'approvazione di questo disegno di legge potrebbero essere danneggiati. E si tratta di questo: insieme ai 216 partecipanti al corso di Modena e ai 125 del corso di Torino sta di fatto che hanno frequentato il secondo corso di Lecce 40 ufficiali di fanteria, artiglieria e genio. Mi sembra superfluo perciò dimostrare come sia equo non consentire che questi ufficiali, che hanno frequentato insieme agli altri il corso di Lecce, possano essere scavalcati. Pertanto desidererei assicurazioni in proposito dall'onorevole Sottosegretario.

CALDERA. Se è vero, come è vero, che il fenomeno della guerra porta a conseguenze di diversa valutazione, nel senso che arreca dei benefici a taluni e del danno ad altri, non è meno vero che è saggezza del legislatore, e principalmente del Governo, cercare di attuare i torti nel miglior modo possibile.

Ora non vorrei che, distinguendo attraverso le varie casistiche, come prospetta il senatore Taddei, si potessero eventualmente provocare torti maggiori di quelli che effettivamente vi siano stati finora.

Ora, se in realtà gli allievi della Accademia di Modena e di Torino non hanno potuto raggiungere l'Accademia di Lecce nel 1944, non si può dire che non l'abbiano raggiunta perchè non l'abbiano voluto. Vi è stata una ragione particolare, la divisione dell'Italia, che ha impedito a taluno il raggiungimento di quella sede. Ma ciò non ha impedito che parecchi siano stati internati e che, come mi scrive il comandante di una formazione partigiana, molti abbiano prestato servizio come combattenti della Libertà.

D'altronde, questo disegno di legge, approvato all'unanimità alla Camera dei deputati porta nel suo secondo comma quanto serve a mitigare la situazione e a formare una graduatoria. Pertanto sarei d'avviso di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Inoltre un trattamento simile a quello previsto dal disegno di legge in esame è stato fatto per gli allievi della Guardia di finanza e dell'Aviazione; non vedo, pertanto, perchè non si debba approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nella trascorsa legislatura su questo disegno di legge feci delle proposte; oggi come Presidente, in sede deliberante, non voterò il disegno di legge; tuttavia, ritengo opportuno, per la sintesi della situazione, ricapitolare in questa sede le parole che dissi allora.

Noi non possiamo cristallizzarci in una visione del diritto, stabile e fissa, perchè il diritto si evolve secondo le esigenze dei fatti umani. Quindi, dobbiamo adattare la situazione di questi ufficiali alla necessità di ristabilire un equilibrio che le circostanze di guerra hanno gravemente turbato.

Ciò premesso, la situazione va esaminata sotto questo profilo: quale è stato il trattamento nei riguardi dei corsi allievi ufficiali, sospesi nel 1943, per l'Aeronautica? Dal momento che esiste un Ministero della difesa, che rappresenta unitariamente le tre Forze armate, non vi sarebbe ragione che non si dovesse seguire per gli appartenenti all'Esercito lo stesso criterio, in base al principio che la esigenza di giustizia equitativa incide notevolmente nel campo morale e che, per la

coesione delle Forze armate, occorre evitare, nei limiti del possibile, che si creino dannose sperequazioni.

Nel settembre 1943 gli eventi disgraziati, di cui l'Italia fu vittima, vennero a creare una frattura geografica, che si ripercosse sulle vicende e sul destino degli appartenenti alle Forze armate. Coloro che si trovarono a sud della zona degli sbarchi nel settore metropolitano nazionale furono già dei fortunati, tanto è vero che all'Accademia di Lecce fu facile per quelli che erano al Sud accorrervi anche se provenivano addirittura dai civili. Per quelli che si trovavano al Nord, la faccenda fu diversa perchè la massa degli interessati, per ragioni di forza maggiore, non potè partecipare ai corsi di Lecce, fino a quando non vennero successivamente liberate le zone in cui si trovavano. È il caso di far gravare su costoro le conseguenze di una causa di forza maggiore, considerando che molti degli accademisti che erano al Nord presero parte alla lotta armata contro i tedeschi, così come molti di quelli che erano al Sud, ed alcuni sono anche mutilati e decorati al valor militare? Non mi pare che non si debba e non si possa legiferare per rimediare a delle sperequazioni come quella di un trattamento diverso fatto agli accademisti dell'Esercito rispetto a quelli dell'Aeronautica. La Commissione legislativa in sede deliberante è fonte di diritto e, nello stabilire norme giuridiche, è bene che abbia la normale e l'integrale visione di tutti gli aspetti del problema, che in questa sede è posto al suo esame e alla sua decisione.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. La legge in esame si preoccupa di coloro che hanno iniziato il corso durante la guerra e che poi, per circostanze di forza maggiore, non lo hanno potuto terminare.

Quanto all'osservazione che i disegni di legge in questa materia si presentano « a spizico », ciò è dovuto alla circostanza che le ingiustizie non si rendono palesi di colpo e tutte in una volta: da parte nostra si cerca di ovviare alle ingiustizie, man mano che esse balzano alla nostra attenzione.

Riconfermo il proposito del Governo di venire incontro a tutti i casi di sperequazione

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (25 marzo 1954)

nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate.

Circa quegli ufficiali che hanno terminato il corso il 1° febbraio 1945 ed hanno partecipato alla guerra di Liberazione, il Governo aveva chiarito nella relazione al disegno di legge che l'ordine di ruolo sarebbe stato stabilito in base alle attuali graduatorie, in modo che l'identità di anzianità non avesse spostato le posizioni corrispettive. Ma la Camera dei deputati ha deciso diversamente.

PRESIDENTE. Si tratta di vedere se dobbiamo approvare il disegno di legge nel testo originario presentato dal Governo, oppure con l'emendamento apportato dalla Camera al testo ministeriale.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Qui si è voluto fare una specie di media ponderale. Non abbiamo dato una retroattività massima, cioè dalla data in cui sarebbe stata presumibile la fine del corso. Essendo il corso terminato molto tempo dopo la data prevista, il Ministero ha tenuto conto delle cause del ritardo ed ha proposto una data intermedia. Se in tal modo viene a crearsi qualche spostamento di posti, bisogna tenere presente che esso è determinato in relazione al merito. Fatta una legge uguale per tutti, abbiamo stabilito una data unica. Mi pare che sia un criterio accettabile. Se noi aprissimo un conflitto con la Camera a pochi giorni dall'adozione dell'emendamento da parte della Camera stessa, faremmo passare del tempo per un particolare, che non mi sembra essenziale.

CORNAGGIA MEDICI. Il problema, che è davanti alla Commissione, deve essere considerato secondo criteri generali, e non secondo criteri particolari. Io penso che il criterio generale, che lo Stato italiano ha seguito, è stato quello di avere una particolare cura di quanti sono stati danneggiati dalla guerra. Quei ragazzi che seguivano il corso di Modena o di Torino, ad un dato momento furono costretti a disperdersi: alcuni hanno combattuto anche con i partigiani, altri invece hanno avuto la ventura di poter entrare nelle Forze Armate italiane, proprio nel periodo di resurrezione di esso ed hanno potuto concludere regolarmente

a Lecce il primo ed il secondo corso, il quale si è prolungato evidentemente oltre la fine della guerra, se è vero che si sono avute le nomine a sottotenente in servizio permanente effettivo sotto la data del 1° novembre 1945. Mi pare difficile, perciò, che questi ragazzi potessero frequentare il corso e contemporaneamente fare la guerra nei Gruppi di combattimento. Ora noi non conferiamo a costoro l'anzianità a cui avrebbero avuto diritto, se il fenomeno guerra non fosse insorto ed il corso si fosse ugualmente svolto; ci limitiamo a dare una anzianità, direi, equitativa.

Per quel che concerne l'anzianità relativa, la Camera dei deputati ha voluto introdurre un emendamento con il quale essa è determinata esclusivamente in base al punteggio riportato dagli ufficiali al termine del corso. Sull'anzianità assoluta mi pare che tutti siamo d'accordo. Per quanto riguarda l'anzianità relativa sembra a me che il concetto introdotto dalla Camera corrisponda anche esso ad un criterio equitativo, tenendo presente il criterio generale di cui ho detto poc'anzi.

Dichiaro che darò voto favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati, perchè bisogna tenere conto degli effetti negativi della guerra sulle carriere degli accademisti che hanno dovuto interrompere il corso non solo in senso fisico, ma anche in senso morale.

DE GIOVINE, relatore. Voglio solo ricordare che il primitivo progetto presentato dal Governo teneva conto non solo dell'anzianità assoluta, ma anche di quella relativa proprio per la inscindibilità dei due concetti.

CADORNA. Dichiaro, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario, di essere favorevole al testo del disegno di legge presentato dal Governo senza l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati. Non concordo nè con le considerazioni dell'onorevole relatore, nè con quelle del senatore Cornaggia Medici. Dichiaro di votare a favore di questo disegno di legge solo per evitarne il rinvio alla Camera dei deputati e mi auguro che il Ministero della difesa, se si presenteranno altre categorie di danneggiati da questa legge, trovi il modo di soddisfarle, così da non dare

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (25 marzo 1954)

la sensazione di aver commesso una ingiustizia, il che non è certo nelle nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione " San Marco " » (143) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura della indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione " San Marco " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro, ha dichiarato di non aver nulla da osservare al riguardo per quanto concerne la parte finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, si fissò una indennità per gli ufficiali e per i sottufficiali della Marina militare destinati al battaglione « San Marco ». Tale indennità per i primi venne fissata in lire 300 e per i secondi in lire 200. Successivamente l'indennità fu aumentata soltanto per i sottufficiali, nel senso che ad essi veniva corrisposto il vestiario necessario per il trasferimento in detto battaglione. Con questo provvedimento si intende stabilire una corresponsione di trattamento anche per gli ufficiali destinati al battaglione « San Marco », portando l'indennità ordinaria a quella più equa di 30.000 lire per l'acquisto dei capi di vestiario occorrenti, acquisto che in realtà comporta una spesa di circa 83.000 lire.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero della difesa non ha ritenuto di fare cosa ingiusta non rimborsando l'intera spesa per l'equipaggiamento, dato che una parte del vecchio equipaggiamento serve agli ufficiali anche per la nuova destinazione. La differenza fra l'equipaggiamento speciale e quello normale è coperto appunto dall'indennità di lire 30.000 prevista nel presente disegno di legge.

VACCARO, *relatore*. Ne prendo atto, e chiedo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura dell'indennità prevista dal regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, per gli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione « San Marco », è elevata a lire 30.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 360.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 220.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, e per lire 140.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 184 dello stesso stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere"»**
(144) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla concessione del trattamento di "presenti alle bandiere" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il parere della Commissione finanze e tesoro su questo disegno di legge è del seguente tenore: « Per la parte finanziaria, nulla da osservare da parte della 5^a Commissione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge si ispira a un criterio di vera giustizia. Infatti con il regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, venne stabilito che nel caso di militari e di militarizzati dichiarati deceduti per causa di servizio le loro famiglie potessero presentare domanda per ricevere gli assegni previsti per i « presenti alle bandiere », la cui corresponsione avrebbe dovuto durare fino al 12° mese successivo alla dichiarazione di pace.

È accaduto che, segnatamente per i militari che presero parte alle campagne di Russia e dei Balcani, spesso non si è potuta avere né la dichiarazione di morte né la dichiarazione di irreperibilità; ed allora il termine fissato dalle precedenti norme si è dimostrato inadeguato. Con questo disegno di legge si vuole riparare a tale grave inconveniente prorogando a 90 giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilità il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere ». Con lo stesso disegno di legge si propone l'aumento degli assegni.

Chiedo che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati « presenti alle bandiere », ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilità si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto articolo 1 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare « presenti alle bandiere » i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili è fissato al 24 marzo 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere », stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è fissato a centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'articolo 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere » è fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilità.

(È approvato).

Art. 3.

Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di « presenti alle bandiere » effettuati fino all'entrata in vigore della presente

4^a COMMISSIONE (Difesa)14^a SEDUTA (25 marzo 1954)

legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178:

- 200 per cento graduati e militari di truppe;
- 180 per cento sottufficiali;
- 150 per cento ufficiali inferiori;
- 120 per cento ufficiali superiori;
- 100 per cento ufficiali generali.

Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.

(È approvato).

Art. 4.

Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 100 milioni mediante corrispondente ri-

duzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi già stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.